

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N.36, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79.

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11.03.2005, le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, così come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (denominati Ricercatori tenure track – R.T.T.), nonché le modalità di svolgimento delle relative attività.

2. L'Università degli Studi di Perugia può instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite la stipula di contratti di diritto privato, con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento, con determinazioni assunte dagli Organi di Governo competenti, secondo quanto previsto dallo Statuto, nell'ambito e sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31.01.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31.03.2005, n. 43 e di cui all'art. 4 del decreto legislativo 29.03.2012, n. 49 ed entro le risorse disponibili, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 24 della L. 240/2010 e comunque in merito vigenti.

3. Ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis, della L. 240/2010, l'Università degli Studi di Perugia, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti oggetto del presente regolamento, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando.

Art. 2

Tipologia di contratto

1. I contratti sottoscritti ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L. 240/2010 e del presente Regolamento hanno durata complessiva di sei anni e non sono rinnovabili. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge 240/2010, ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

2. I contratti possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno, sia il regime di impegno a tempo definito.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno, e a 200 ore, per il regime di tempo definito.

4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento di contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 3

Natura del rapporto

1. Il rapporto di lavoro che si instaura a seguito di un contratto sottoscritto ai sensi dell'art. 24, comma 3, L. 240/2010 e del presente Regolamento tra l'Università ed il Ricercatore rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, è di tipo subordinato a tempo determinato. Il contratto con il Ricercatore è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale e previdenziale.

2. L'Università degli Studi di Perugia provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni ed alla responsabilità civile.

Art. 4

Trattamento economico e fonti di finanziamento

1. Per i titolari dei contratti di cui all'art. 2 del presente Regolamento il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno o a tempo definito elevato fino a un massimo del 30 per cento, in ragione del regime giuridico, a tempo pieno o a tempo definito, previsto.

2. Ai Ricercatori a tempo determinato non si applicano progressioni economiche e di carriera.

3. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro dipendente.

4. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell'assunzione del ricercatore a tempo determinato devono sussistere nel bilancio di Ateneo al momento dell'autorizzazione, oppure devono essere adeguatamente garantite, anche sotto il profilo di eventuali incrementi stipendiali, da parte delle Strutture richiedenti.

5. In caso di terzi soggetti finanziatori, in conformità con quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della legge 240/2010, le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell'assunzione del ricercatore a tempo determinato devono essere garantite mediante la stipula di convenzioni che prevedano un importo finanziato non inferiore al costo quindicennale per i posti di ricercatore di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Nel caso di convenzioni sottoscritte con soggetti privati, l'obbligazione assunta nei confronti dell'Ateneo dal finanziatore dovrà essere garantita da apposita fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 5

Modalità di attivazione delle procedure selettive

1. I Dipartimenti o le Strutture, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, formulano le proposte di attivazione delle procedure di cui all'art. 1 del presente Regolamento al Magnifico Rettore, nell'ambito delle risorse all'uopo disponibili.

2. La proposta di attivazione deve contenere:

a) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

b) i requisiti di ammissione nel rispetto di quanto dispone l'art. 7;

c) la sede di servizio;

d) le attività di ricerca oggetto del contratto, l'impegno didattico complessivo che sarà assegnato al Ricercatore, nell'ambito del quale devono essere specificate le ore di didattica ufficiale richiedibili al ricercatore;

e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiori a dodici;

f) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio;

- g) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
- h) il termine per la presentazione delle domande, che non può essere inferiore a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 6;
- i) il trattamento economico previsto nonché le modalità di copertura finanziaria.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, autorizza la proposta di attivazione di una procedura per la copertura del posto di cui all'art. 2 del presente Regolamento, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 6

Bando di selezione

1. Dopo l'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione in ordine all'attivazione di una procedura per la copertura del posto di cui all'art. 2 del presente Regolamento, verificata la sussistenza delle necessarie disponibilità finanziarie e il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università, il bando di selezione è emanato con Decreto Rettorale.
2. Il bando riporta le indicazioni di cui all'art. 5, comma 2, nonché le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.
3. Il bando disciplina le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, garantendo modalità di trasmissione telematica delle candidature.
4. Dell'avvenuta emanazione del bando di selezione è data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sui siti web dell'Ateneo, del MUR e dell'Unione Europea.

Art. 7

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. Alle procedure per il conferimento dei contratti di cui all'art. 2 sono ammessi i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E., in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Oltre al titolo di studio di cui al comma 1, può essere richiesto dalla Struttura proponente, quale requisito di ammissione, un'esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il possesso di solide competenze di base nel/i settore/i scientifico disciplinare/i indicato/i quale profilo.
3. Sono esclusi dalle procedure di selezione:
 - i soggetti già assunti a tempo indeterminato come Professore universitario di prima o di seconda fascia o come Ricercatore, ancorché cessati dal servizio;
 - i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - i soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Commissioni giudicatrici

1. La commissione è nominata con decreto rettoriale, pubblicato all'albo on line di Ateneo.

2. La commissione è costituita da tre componenti, professori di prima e/o di seconda fascia, di cui almeno due esterni all'Università degli Studi di Perugia, afferenti al gruppo scientifico disciplinare, e preferibilmente al settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita, oppure, nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, di ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MUR e in possesso di competenze specifiche coerenti con la declaratoria del gruppo scientifico disciplinare oggetto del bando. Non possono far parte delle commissioni di cui al presente regolamento coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 240/2010.
3. Nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, un componente può essere designato, dopo la scadenza del bando, dal Consiglio di Dipartimento di futura afferenza, tra docenti interni o esterni all'Università degli Studi di Perugia.
4. La Commissione è composta, nel rispetto della parità di genere e dell'art 57 del d.lgs. 165/2001 ove possibile.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i componenti della commissione sono individuati mediante la modalità del sorteggio. A tale fine il Consiglio di Dipartimento di futura afferenza, nella composizione pertinente al posto oggetto del reclutamento, individua, dopo la scadenza del bando ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza dello stesso, una rosa di professori in numero almeno doppio e al massimo triplo rispetto al numero di commissari da individuare, nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile. Detta modalità, con adeguata motivazione del Consiglio di Dipartimento, può essere temperata nei settori di ridotta consistenza numerica.
6. Il sorteggio è effettuato da due funzionari dell'Ufficio competente in materia di concorsi dell'Ateneo e da un docente designato dal Rettore con funzioni di Presidente. Delle operazioni di sorteggio viene redatto apposito verbale. La lista viene ordinata secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ciascun nominativo è assegnato un numero cardinale progressivo. Si procede al sorteggio della sequenza numerica che sarà applicata alla lista individuata dal Consiglio di Dipartimento ordinata ai sensi del periodo che precede. La Commissione viene quindi formata individuando i docenti da nominare scorrendo la sequenza estratta come suindicato, fino a raggiungere il numero previsto da nominare. Qualora il secondo o terzo estratto, a seconda che vi sia o meno il designato, non assicuri la parità di genere, la sequenza viene successivamente seguita in modo da rispettare l'equilibrio di genere, ove vi siano almeno due commissari estraibili dello stesso genere.
7. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista secondo la sequenza numerica estratta.
8. Per la nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice etico e di comportamento di Ateneo. In particolare, è necessario che nelle dichiarazioni sull'insussistenza del conflitto di interesse rese dai commissari siano espressamente indicati gli eventuali rapporti intercorrenti o in essere tra componenti della commissione e candidati.
9. Dalla pubblicazione del decreto di nomina all'Albo on-line di Ateneo decorre il termine di 10 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione per incompatibilità dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione. Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione nei confronti dei commissari il termine scade anticipatamente.
10. La commissione individua al proprio interno il presidente e il segretario.
11. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta; la commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
12. I componenti la Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la Commissione che siano esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese ed i relativi oneri sono a carico dei fondi delle Strutture richiedenti.

13. Alla Commissione è demandata la valutazione dell'ammissibilità dei candidati, alla luce dei requisiti di ammissione indicati nel bando.

14. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di 90 giorni decorrenti dalla data della prima riunione della Commissione stessa. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 9

Selezione e pubblicità degli atti

1. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione dei candidati in conformità e nel rispetto di quanto dispongono l'art. 24 della legge 240/2010 e il D.M. 25.05.2011, n. 243.

All'atto dell'insediamento, la Commissione predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa.

Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista dal bando. Detta prova avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

2. La Commissione giudicatrice procede preliminarmente alla valutazione dei candidati, in conformità e secondo quanto enunciato al comma 2, lett. c), dell'art. 24 della legge 240/2010. A seguito della valutazione preliminare sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

3. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione e il calendario della stessa sono pubblicati all'Albo on line di Ateneo almeno dieci giorni prima della discussione.

4. La Commissione può prevedere, per lo svolgimento della discussione, l'utilizzo di piattaforme informatiche.

5. A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati. La Commissione individua il candidato vincitore, in base al punteggio conseguito e colloca gli altri in ordine di merito, formulando una graduatoria.

6. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni, sono approvati con Decreto Rettorale.

7. Il Decreto Rettorale di approvazione degli atti è pubblicato sul sito web istituzionale e all'Albo on line dell'Ateneo. Viene data comunicazione al Dipartimento o Struttura richiedente del Decreto stesso ai fini della chiamata di competenza.

8. La graduatoria rimane valida per 6 (sei) mesi dalla data di approvazione degli atti, ai fini delle successive proposte di chiamata, da parte dei Dipartimenti o Strutture, per le sole seguenti motivazioni, fermo restando l'esigenza della relativa copertura finanziaria:

- rinuncia alla chiamata da parte del candidato vincitore o del chiamato a ricoprire il posto a seguito dello scorrimento della graduatoria;
- mancata assunzione in servizio del candidato dichiarato vincitore, nei termini stabiliti;
- risoluzione del contratto, nel periodo di vigenza della graduatoria;

- impossibilità di procedere alla chiamata del candidato vincitore per difetto dei requisiti, dichiarati nella domanda di partecipazione, quali ad esempio il mancato conseguimento del riconoscimento del titolo accademico straniero.

Art. 10

Proposta di chiamata

1. La proposta di chiamata è formulata in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto di Ateneo, nonché dall'art. 24, comma 2, lettera d) della Legge n. 240/2010.
2. Il Consiglio del Dipartimento o Struttura interessati propone al Magnifico Rettore, entro 30 giorni dal Decreto di approvazione degli atti, la chiamata del vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta richiesta ai sensi dello Statuto di Ateneo, per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro, la quale deve avvenire entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione, ossia dalla data di adozione del Decreto Rettorale recante l'approvazione degli atti della procedura di selezione. In caso di mancata stipula del contratto, per cause imputabili all'Ateneo, per i tre anni successivi l'Università non potrà bandire nuove procedure di selezione per il medesimo Gruppo Scientifico-Disciplinare in relazione al Dipartimento interessato.
4. Nei soli casi previsti dal comma 8 dell'art. 9 del presente regolamento, il Dipartimento o la Struttura interessati, nel rispetto della propria programmazione, fatti salvi i vincoli di legge in materia di assunzione, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza delle circostanze di cui al suindicato comma 8 dell'art. 9, può motivatamente proporre, al Magnifico Rettore, la chiamata del candidato immediatamente successivo utilmente collocato nella graduatoria di merito, al fine della approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Natura e stipula del contratto

1. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. L'assunzione del ricercatore a tempo determinato di cui al presente regolamento avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che deve riportare:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di lavoro;
 - c) il regime di impegno a cui è assoggettato il Ricercatore;
 - d) l'indicazione delle attività da svolgere in conformità a quanto previsto agli articoli 2 e 5, lett. d);
 - e) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - f) l'indicazione delle modalità con cui il ricercatore è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento di appartenenza il risultato dell'attività scientifica e didattica svolta;
 - g) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - h) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.
3. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal vincitore e dal Rettore.

Art. 12

Rapporto di lavoro

1. Il Ricercatore a tempo determinato svolge i seguenti compiti:

- attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare che ne identifica il profilo;
- attività didattica e di servizio agli studenti, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;

2. L'impegno annuo complessivo del Ricercatore è stimato in 1500 ore, per il regime di impegno a tempo pieno, e in 750 ore, per il regime di impegno a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno, e a 200 ore, per il regime di tempo definito.

3. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro online, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L'attività di ricerca svolta dal ricercatore deve essere oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione della Struttura di ricerca di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.

4. Non si applica ai ricercatori a tempo determinato quanto dispone l'art. 6, comma 4, e l'art. 7, comma 1 e 2, della L. 240/2010.

5. Gli atti convenzionali in essere tra Università, Regione e Aziende del servizio sanitario possono prevedere che il ricercatore a tempo determinato svolga anche attività assistenziale.

6. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della legge n. 240/2010.

7. I Ricercatori a tempo determinato di cui al presente Regolamento possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Dipartimento di appartenenza che, in caso di passaggio dal tempo definito al tempo pieno, ne deve altresì garantire la relativa sostenibilità finanziaria. La richiesta di variazione ha effetto trascorso un anno dalla stipula del contratto e deve essere inviata al Rettore almeno sei mesi prima della corrispondente decorrenza. Il Ricercatore è tenuto a mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno.

8. La titolarità dei contratti non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma l'espletamento dei medesimi costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

9. Il Ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

10. Per ogni aspetto relativo al trattamento giuridico si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista per i ricercatori a tempo indeterminato, secondo il regime di impegno ricoperto.

11. Per quanto attiene al trattamento economico del Ricercatore a tempo determinato si rinvia a quanto disposto all'articolo 4 di cui al presente Regolamento.

Art. 13

Incompatibilità

1. I contratti di lavoro subordinato di cui al presente Regolamento sono incompatibili:

- a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, nei casi in cui sia consentito dagli ordinamenti di

appartenenza, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a domanda, sono collocati in aspettativa senza assegni né contributi previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo;

b) con la titolarità di assegni di ricerca/contratti di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;

c) con borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. Ai Ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della legge n. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di Ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

3. Ai Ricercatori a tempo pieno di cui al presente Regolamento è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge, sulla base di quanto stabilito nell'apposito Regolamento di Ateneo.

4. I Ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuativa, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo, nei limiti della normativa vigente.

Art. 14

Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti ai sensi nella normativa vigente o per impossibilità sopravvenuta.

2. Il recesso può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto, ovvero, per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare. In caso di recesso, il Ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al Ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 15

Ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali

1. L'Ateneo può procedere alla copertura di posti di Ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta nei casi ed in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Nell'ambito del finanziamento dei citati programmi deve essere espressamente prevista la copertura totale degli oneri derivanti dall'attivazione dei contratti.

3. Ai Ricercatori assunti ai sensi del presente articolo è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri Ricercatori a tempo determinato di cui al presente regolamento, fatte salve le eventuali differenti disposizioni previste dai singoli programmi di ricerca di cui il Ricercatore è risultato vincitore.

Art. 16

Mobilità

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applica quanto disposto dal D.M. 30 marzo 2022, n. 330 in tema di mobilità temporanea.

Art. 17

Chiamata dei RTT nel ruolo di Professori di II fascia

1. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università valuta, su istanza dell'interessato, e a seguito di proposta da parte del Consiglio del Dipartimento

di afferenza del Ricercatore, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia.

2. La proposta di avvio della procedura da parte del Dipartimento deve avvenire almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto ed è sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ove il Dipartimento deliberi ai fini della chiamata un *dies a quo* antecedente lo scadere dei sei anni di contratto.

3. Per la regolamentazione della procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, L. 240/2010 si rinvia Regolamento di Ateneo disciplinante la citata procedura.

4. Fino al 31.12.2026 su richiesta dell'RTT è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:

- un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori associati avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;

- un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010.

Art. 18

Entrata in vigore - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo on line di Ateneo.

2. Fino al 31.12.2026, l'Ateneo destina una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse impiegate per la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai soggetti che sono o sono stati, per una durata non inferiore ad un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 nel testo previgente, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 nel testo previgente. A tal fine l'Ateneo potrà quindi bandire procedure riservate a candidati in possesso dei suddetti requisiti.

3. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale contenente i gruppi scientifico disciplinari i bandi di selezione riporteranno i settori concorsuali.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.